

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 26 (1954)
Heft: 4

Artikel: Il nuovo regolamento di servizio
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-244427>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 11.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

IL NUOVO REGOLAMENTO DI SERVIZIO

MILES

DA tempo si sapeva più o meno vagamente che parecchie personalità politiche e militari erano state chiamate ad elaborare — personalmente o collettivamente, in commissioni o in base a consulenze più o meno dirette di società militari — un nuovo Regolamento di servizio. Ma poco o nulla si era lasciato trapelare di preciso in merito, anche se intensi fervessero da circa otto anni i lavori relativi.

In una conferenza stampa indetta a Palazzo federale verso la fine di luglio, il Consigliere federale Kobelt, Capo del Dipartimento militare, assistito dal Col. di S. M. G. Huber, ha presentato ai giornalisti il risultato di questa decennale attività che si è concretata nel Regolamento di servizio 1954, già pronto in veste tedesca e francese (entro la fine d'anno, si spera, anche in veste italiana) e che entrerà in vigore il prossimo 15 ottobre.

Breve storia di una lunga fatica.

Sulla genesi del nuovo R. S. ha dapprima ragguagliato, personalmente, il Consigliere federale Kobelt.

Alla fine del servizio attivo 1939/1945 — ha osservato il Capo del Dip. mil. fed. — si fece palese l'opportunità di procedere ad una revisione del R. S. 1933, per raccogliere nel nuovo testo le esperienze dei precedenti numerosi mesi di servizio e per adeguarlo alla progettata riorganizzazione dell'esercito — oggi ultimata —, come pure alle numerose modificazioni apportate nel frattempo a leggi, prescrizioni e ordinanze emanate in quegli anni. Si trattava, però, anzitutto di accertare se ed in quale misura dovessero essere riveduti i principii dell'istruzione e della formazione militare.

Alla fine del 1945, un gruppo di giovani ufficiali sottopose al

Dipartimento militare federale un progetto di revisione del R. S. 1933, mentre, dal canto suo, la Società svizzera degli ufficiali annunciava di aver pure in cantiere un analogo lavoro. Poco dopo, una commissione composta di rappresentanti di tutte le regioni del paese e appartenenti a tutte le armi dell'esercito, informò il Dipartimento dell'esito di consultazioni preliminari in merito. Nel frattempo il Dipartimento sottoponeva il problema all'esame dei Comandanti delle unità d'armata. Nel 1946 fu istituita la cosiddetta « commissione di Friburgo », della quale facevano parte militi d'ogni grado, dal semplice soldato all'ufficiale superiore, di diverse professioni e regioni del paese. Nel 1947 il col. Schönenberg, giudice federale, presentò, da lui redatte, le conclusioni della commissione, che egli stesso aveva presieduto.

In base a quanto in tal modo raccolto, la Commissione di difesa nazionale approvò allora alcune disposizioni generali destinate a stendere un primo abbozzo del nuovo R. S. Ne vennero incaricati il col. Züblin — l'attuale nostro Cdt. di Div. — ed il col. Privat, ufficiale istruttore, nonchè militi di lingua tedesca, un ufficiale di milizia e un relatore di lingua francese. Da notare che ai due incaricati venne lasciata la più ampia libertà di interpretazione degli atti raccolti e che entrambi giunsero ad un progetto comune, progetto d'altronde sommario e destinato a servire di base alle deliberazioni e agli studi che sarebbero seguiti. Quel primo progetto — del 1948 — venne sottoposto, per parere, ai Comandanti di unità d'armata. Ben 45 rapporti furono stesi in merito. Il relatore, pure ufficiale di milizia, fu incaricato di redigerne a sua volta un sunto, che, presentato nel 1949, veniva ad integrare il lavoro Züblin - Privat.

Ne nacque un nuovo più completo progetto, presentato alla Commissione di difesa nazionale, la quale, dopo averne discusso, adottò nuove disposizioni per la continuazione dei lavori, dei quali fu incaricata una commissione ridotta. Altri due progetti, l'uno nell'ottobre del 1951 e l'altro nell'aprile del 1952, vennero successivamente ad aggiungersi, in quanto sempre nuovi emendamenti si rendevano necessari. Nel corso degli anni 1952 e 1953, il progetto che poteva già considerarsi definitivo, nelle linee generali almeno, fu presentato ai membri delle Commissioni per gli affari militari delle

due Camere federali. Dopo gli ultimi brevi ritocchi di fondo, un professore d'università venne incaricato di curare la veste redazionale (tedesca) del sudato complesso. In base allo stesso si provvederà a volgere il R. S. 1954 in francese e in italiano.

Il contenuto del nuovo regolamento

Sul contenuto del nuovo regolamento di servizio ha successivamente dato ampi ragguagli il Col. S.M.G. Huber, che particolarmente se ne occupò sin dagli inizi.

Come nella sua vecchia edizione, anche in quella nuova il R. S. costituirà ancora l'essenza della vita militare. Essa enuncia i principi della nostra formazione militare, le norme del servizio e il modo di forgiarne una concezione unica. Si discusse a lungo se il nuovo Regolamento dovesse contenere unicamente le prescrizioni essenziali (che era un postulato della milizia), oppure anche le direttive d'esecuzione (che era un postulato del corpo istruttori): si finì per giungere ad un equilibrato compromesso. Il capitolo relativo all'istruzione venne sfrondata di quanto non fosse essenziale e quindi duraturo, e ciò specie in considerazione della rapidità con cui i metodi d'istruzione devono evolvere per tenere il passo con i progressi della tecnica bellica. Si è pure evitato, nel nuovo testo, di circoscrivere in una rigida definizione il termine di disciplina, per attenersi, invece, alle grandi linee del suo concetto magistralmente illustrato nell'attuale regolamento 1933. Sempre per evitare di entrare in particolari, benchè le sue disposizioni siano applicabili per analogia anche ai servizi complementari, si è evitato, di proposito, di elencare i casi speciali derivanti dalle diverse condizioni di servizio di quest'ultimi.

Dell'ampia esposizione del col. Huber accenniamo, raggruppandole, alle principali innovazioni, come pure alle soppressioni nei confronti del R. S. 1933.

Ecco, in brevi accenni secondo l'ordine in cui si seguono nel nuovo regolamento, le

nuove disposizioni :

- **Servizi complementari femminili.** Per la prima volta le donne incorporate nei servizi complementari dell'esercito sono menzio-

nate in un regolamento di servizio dell'esercito svizzero. Vi si accenna, infatti, al numero 4, in linea generale, alla parità dei loro diritti e dei doveri con gli altri militi, nell'ambito dei compiti loro assegnati.

- **Mantenimento del segreto militare.** Ne è parola, pure per la prima volta, al numero 6. Le esperienze nell'ultima guerra ne hanno dimostrato la grande importanza, sicchè è apparso opportuno abituarvi il soldato già in tempo di pace.
- **Giuramento della truppa.** Per il giuramento della truppa il numero 11 prevede, in considerazione delle esigenze della guerra moderna, specie in caso di mobilitazione con pericolo immediato o probabile di bombardamento, la possibilità di prestarlo in forma meno solenne dell'attuale.
- **Abuso del grado o della funzione militare in vita civile.** Tale infrazione, che è ora espressamente considerata come passibile di sanzioni penali, qualora risulti manifesta l'intenzione del colpevole di trarne vantaggi materiali per la sua professione civile, è prevista al numero 21.
- **Qualificazioni.** Siano esse positive o negative, dovranno d'ora innanzi essere regolarmente comunicate all'ufficiale direttamente subordinato.
- **Colloquio per ragioni personali.** E' una nuova forma di colloquio prevista al numero 49. Esso differisce dal colloquio di servizio, il quale servirà, come per il passato, allo scopo specificamente assegnatogli, ossia per esporre personalmente reclami al superiore. Nel colloquio personale ogni subordinato potrà chiedere invece al superiore consigli di qualsiasi natura, suggerimenti per la sua vita militare o privata, ecc.
- **Giurisdizione disciplinare.** Il numero 77 costituisce una chiarificazione di alcune norme del Codice penale militare, specie nella loro applicazione pratica. Gli arresti, non vanno più considerati come una misura penale. Si tende in particolare ad evitare che il milite punito venga tratto agli arresti, come ancora capi-

tava durante l'ultimo servizio attivo, davanti alla truppa, all'appello principale o in altra ricorrenza solenne del servizio. Il numero 75 precisa poi il modo di procedere una volta inflitta la punizione.

- **Diritto di reclamo.** Benchè il principio sia rimasto immutato, la redazione della norma (numero relativo 100) è interamente nuova. Vi si prevede, tra altro che, prima di chiedere un colloquio di servizio, si debba tentare di derimere le eventuali divergenze sorte tra il superiore e il subordinato, nell'ambito di un colloquio personale.
- **Obbligo per i capi-servizio di un comando superiore di annunciare la loro visita al comandante di truppa e di comunicargliene oralmente ed immediatamente le impressioni.** E' un oggetto, pure nuovo, contemplato al numero 109.
- **Servizio interno (numeri 110-203).** Comprende non soltanto, come finora, i lavori specifici di competenza del sgt. magg.; ma tutte le attività inerenti all'approntamento del materiale della trp. al lavoro, alla marcia o al combattimento, esclusi dunque l'esercitazione, il combattimento, i lavori speciali e il servizio di guardia.
- Nel capitolo sull'« **andamento del servizio** », pure nuovo, sono previsti, e adeguati alle attuali prescrizioni, in forma più concisa, i punti essenziali — per i cui più ampi particolari fanno ora stato i rispettivi regolamenti tecnici — su gli « alloggiamenti », l'armamento, l'equipaggiamento, le munizioni, l'ordinario, i servizi delle automobili, dei quadrupedi, sanitario, postale, ecc. Vi è pure prescritto, per la prima volta, l'obbligo di tenere il
- **diario di cp.**
- **Tenuta (numeri 190-203).** Le prescrizioni relative sono state adeguate alla nuova ordinanza in materia e precisate quanto al comportamento in strada, nei locali pubblici e in servizio. Vi si distinguono tre tenute: di servizio, di uscita e di campagna.
- **Diritti e doveri particolari del soldato in servizio e fuori servizio.** Sono disciplinati e raggruppati finalmente in un unico nuovo ca-

pitolo (numeri 204-227), mentre erano finora dispersi un po' ovunque in numerosi disparati regolamenti.

- **Saluto.** Espressione di disciplina, il saluto rimane come per il passato. E' però abolito l'attenti-fiss come forma di saluto individuale da fermo: in avvenire ogni soldato, sottufficiale e ufficiale saluterà, in tali casi, il superiore soltanto ancora con la mano (numeri 228-235).
- **Servizio d'ordine.** Sono ora previste le norme cui attenersi secondo le circostanze. E' pure definito il **potere della polizia militare** (unitamente ai mezzi a sua disposizione). Vi è ancora **precisato il diritto di legittima difesa** nei singoli casi. Infine vi sono fissati i doveri e le attribuzioni della **gendarmeria dell'esercito** e della **polizia stradale** (numeri 264-305).
- **Servizio di guardia.** Si è proceduto ad una netta distinzione tra **guardia di polizia** (che corrisponde al servizio di guardia formale, nella forma cioè che abbiamo finora praticata come esercitazione) e **guardia d'allarme** (ossia la guardia in caso di pericolo, quando è da prevedere che la sentinella abbia a dover far uso delle armi). Per guardia d'allarme, secondo questa nuova precisazione, va inteso il servizio di guardia che implica pericolo di vita per terzi e può essere ordinata unicamente dal Dipartimento militare e, in caso d'estrema urgenza, dal superiore di più alto grado delle truppe in servizio; normalmente, però, da un Comandante d'unità d'armata.

I cosiddetti piantoni (guardie d'accantonamento, ordinanze non armate d'ufficio, di stalla ecc.) non sono più assoggettati alle norme del servizio di guardia vero e proprio, ma alle prescrizioni generali di servizio.

- **Convenzioni di Ginevra.** Anzichè gli articoli testuali di dette convenzioni come finora — di difficile comprensione per il profano —, è stata inserita nel nuovo R. S. una concisa e più chiara sintesi della materia.
- **Patrimonio artistico.** E' parso finalmente opportuno di allegarvi le istruzioni del Consiglio federale sulla protezione del patrimonio artistico in caso di guerra.

Disposizioni soppresse.

Tutte le prescrizioni particolari ai diversi settori del servizio sono state tolte: per tali prescrizioni si rimanda ai vari regolamenti tecnici che nel frattempo, specie nell'ultimo decennio, sono stati compilati. Il R. S. 1954 molto opportunamente non contiene, per ogni campo, che le indicazioni essenziali.

In quest'ordine di idee sono state soppresse, al capitolo relativo all'istruzione, le disposizioni di pratica applicazione, pure quelle concernenti la scelta dei quadri, cui si accenna, molto brevemente, ai principi che la devono informare, al numero 13.

Radiate interamente dal nuovo R. S. furono le disposizioni concernenti la mobilitazione e i lavori di smobilitazione, che finora figuravano pure nel R. S., e ciò per ovvie ragioni di segreto militare. La maggior parte di esse è oggi oggetto di prescrizioni speciali.

Lo stesso dicasi per i vecchi allegati sull'igiene militare, l'igiene dei quadrupedi, la manutenzione dell'equipaggiamento, degli autoveicoli, ecc.



Il R. S. 1933 era stato tratto dal precedente, cui erano stati aggiunti i frutti delle esperienze del servizio attivo 1914-18. Il R.S. 1954 è stato a sua volta tratto dal precedente e sostanzialmente dalle esperienze del servizio attivo 1939-1945. Esso è quindi un accorto rimaneggiamento adeguato alle esigenze del nostro esercito ammodernato. Ma non va dimenticato che il suo valore risiederà anche in avvenire nell'applicazione che se ne saprà fare.
